REGOLAMENTO (CE) N. 2305/2001 DELLA COMMISSIONE del 27 novembre 2001

concernente l'apertura e la gestione di un contingente tariffario di riso originario dei paesi meno progrediti, per la campagna di commercializzazione 2001/02

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2820/98 del Consiglio, del 21 dicembre 1998, che applica uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate dal 1º luglio 1999 al 31 dicembre 2001 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 416/ 2001 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- L'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2820/ 98 stabilisce che, fino a quando i dazi della tariffa doganale comune non saranno totalmente sospesi, in conformità delle disposizioni di cui al paragrafo 3, si deve procedere all'apertura di un contingente tariffario globale a dazio zero per ogni campagna di commercializzazione per i prodotti di cui alla sottovoce tariffaria 1006 originario dei paesi meno progrediti di cui all'allegato IV. Per detti prodotti il contingente tariffario iniziale per la campagna di commercializzazione 2001/02 è pari a 2 517 tonnellate, in equivalente zucchero semigreggio.
- I quantitativi di riso che beneficiano del contingente tariffario dovrebbero essere importati alle più eque condizioni di concorrenza possibili e al fine di evitare scompigli sul mercato comunitario.
- Per l'apertura e la gestione del contingente d'importa-(3) zione è necessario fornire norme dettagliate. Le nuove norme dovrebbero mirare a garantire che siano i paesi beneficiari, in particolare il loro settore agricolo, ad usufruire dei vantaggi economici derivanti dall'esistenza dei contingenti (proventi del contingente o effetto «quota rent»).
- Le modalità di apertura e gestione del contingente dovrebbero essere valide per un'unica campagna di commercializzazione. Alla fine di tale periodo esse dovrebbero essere riviste e, alla luce dell'esperienza acquisita, sarà poi possibile fissare norme per un periodo più lungo.
- Le disposizioni riguardanti la prova dell'origine contenute negli articoli da 67 a 97 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa

talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001 (4), definiscono la nozione di prodotti originari applicabile nel quadro dello schema di preferenze tariffarie generalizzate.

Le misure previste dal presente regolamento sono in linea con il parere del comitato delle preferenze genera-

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento fissa le norme che disciplinano l'apertura e la gestione del contingente tariffario di riso di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2820/98, per la campagna di commercializzazione 2001/02.

Articolo 2

- È aperto un contingente tariffario globale di 2517 tonnellate dei prodotti di cui al codice NC 1006, in equivalente riso semigreggio, per le importazioni originarie dei paesi meno progrediti elencati all'allegato IV del regolamento (CE) n. 2820/ 98. Si applica il tasso di conversione tra il riso semigreggio e gli altri prodotti (risone, riso semilavorato o lavorato) di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 467/67 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2325/ 88 (6). Il contingente reca il numero d'ordine 09.4171.
- Tutti i dazi della tariffa doganale comune sulle importazioni comprese nel contingente di cui al paragrafo 1 sono sospesi.
- 3. Il contingente di cui al paragrafo 1 è aperto fino al 31 agosto 2002.

Articolo 3

- Per le importazioni effettuate nel quadro del contingente di cui all'articolo 2, è necessario un titolo di importazione.
- Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, ai titoli di cui al paragrafo 1 si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/2001 (8), riguar-

⁽¹) GU L 357 del 30.12.1998, pag. 1. (²) GU L 60 dell'1.3.2001, pag. 43.

GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

GU L 141 del 28.5.2001, pag. 1. GU L 204 del 24.8.1967, pag. 1. GU L 202 del 27.7.1988, pag. 41.

GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

GU L 150 del 6.6.2001, pag. 25.